



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 332
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 384/A della F.I.G.C., inerente il Regolamento per la presentazione dei ricorsi, avverso i provvedimenti del Consiglio Federale in materia di iscrizione delle Società ai Campionati Nazionali Professionistici.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

COMUNICATO UFFICIALE N. 384/A

Il Presidente Federale

- Visti i Comunicati Ufficiali nn. 366/A, 367/A, 368/A pubblicati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, in data 26 aprile 2016, in materia di iscrizione ai campionati professionistici per la stagione sportiva 2016/2017;
- vista la deliberazione n. 1550 del Consiglio Nazionale del CONI del 4 maggio 2016, resa nota in data 13 maggio 2016, contenente l'approvazione del Regolamento previsto dall'art. 54, comma 3 del Codice di Giustizia sportiva del Coni, per la presentazione dei ricorsi, innanzi al Collegio di Garanzia, avverso i provvedimenti del Consiglio Federale in materia di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici

p u b b l i c a

il Regolamento previsto dall'art. 54, comma 3 del Codice di Giustizia sportiva del CONI ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del medesimo Regolamento.

Allegato sub a) Regolamento ex art. 54, comma 3 del Codice di Giustizia sportiva del CONI.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Deliberazione n. 1550
Consiglio Nazionale CONI del 4 maggio 2016

Regolamento ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.

Articolo 1 – Ricorso

1. Ai sensi dell'articolo 12 *bis* dello Statuto del CONI e dell'art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in ragione della natura delle situazioni soggettive in esse coinvolte e della loro notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, sono devolute alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport le controversie in materia di:
 - a) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio;
 - b) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro.
2. Il ricorso è ammissibile dopo l'esaurimento degli eventuali rimedi previsti dagli ordinamenti federali e quindi è proponibile avverso:
 - a) il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio per l'ipotesi della lettera a) del comma 1;
 - b) il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro per l'ipotesi della lettera b) del comma 1.
3. Il ricorso deve essere trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata, sia alla parte intimata che alla Federazione di appartenenza se diversa dalla parte intimata, nonché depositato in formato elettronico a mezzo di posta certificata con tutti gli atti e documenti presso la Segreteria del Collegio di Garanzia (collegiogaranziasport@cert.coni.it) a pena di decadenza, entro il termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato, restando esclusa la possibilità di successivo deposito di atti, documenti o deduzione di nuove prove. 2. In ogni caso, non è possibile depositare documenti nuovi rispetto a quelli prodotti dinanzi agli organi endofederali, a meno che non risultino formati successivamente alla scadenza del termine all'uopo previsto in quella sede.

Articolo 2 – Costituzione della parte intimata e memorie di replica

1. La costituzione della parte intimata, insieme al deposito di memoria difensiva e di tutti gli atti e documenti, deve essere trasmesso alla parte ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata ed essere depositato presso la Segreteria del Collegio di Garanzia, con le stesse modalità di cui all'art. 1, entro il termine perentorio di due giorni decorrente dalla scadenza di quello di deposito del ricorso.
2. Gli eventuali controinteressati possono costituirsi, con le medesime nel termine perentorio di due giorni dalla data di pubblicazione del ricorso sul sito internet del CONI, da effettuarsi a cura della Segreteria immediatamente dopo il deposito del ricorso.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, non è ammesso l'intervento di qualsiasi altro terzo.
4. Le parti hanno facoltà di inviare a mezzo di posta elettronica certificata alla Segreteria del Collegio di Garanzia memorie difensive entro le ore 12 del giorno precedente l'udienza. In tal caso, entro lo stesso termine e a cura della parte, le medesime memorie devono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata anche alle altre parti costituite.

Articolo 3- Trattazione e decisione

1. Il ricorso è trattato nella prima udienza prevista nell'apposito calendario delle udienze del Collegio di Garanzia, successiva al terzo giorno dopo la scadenza del termine di costituzione delle parti intimare, senza che vi sia necessità di apposito avviso, salvo che sia fissata udienza straordinaria. Resta ferma la facoltà del Collegio di Garanzia di adottare un calendario di udienze dedicate ai procedimenti di cui al presente Regolamento comunicandolo alla Federazioni interessate. In tal caso l'udienza di trattazione deve intendersi la prima in calendario successiva al terzo giorno dopo la scadenza del termine di costituzione delle parti intimare, senza che vi sia necessità di apposito avviso.

2. La decisione è adottata senza indugio; il dispositivo è immediatamente pubblicato e comunicato alle parti. Le motivazioni devono essere pubblicate entro sette giorni dalla pubblicazione di dispositivo.

Articolo 4 - Disposizioni finali

1. Gli atti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b), nonché i comunicati informativi sulle procedure relative a tali iscrizioni devono espressamente indicare l'impugnabilità del provvedimento del Consiglio federale innanzi al Collegio di Garanzia, i termini abbreviati di due giorni per ricorrere e per la costituzione dei controinteressati e le forme di pubblicità previste per i ricorsi.

2. Laddove i termini di cui al presente Regolamento scadano di domenica o in giorno festivo, gli stessi sono automaticamente prorogati al primo giorno successivo non festivo.

3. Si applicano in via transitoria, per quanto attiene al contributo di giustizia di cui all'articolo 59, comma 4, lett. a), ed all'articolo 60, comma 3, lett. a), del Codice della Giustizia Sportiva, le Tabelle dei diritti amministrativi precedentemente in vigore dinanzi all'Alta Corte di Giustizia Sportiva.